

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 80/05/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso tempestivo, depositato in data 07-02-2011, la parte ricorrente assistita dall'avv. Zanoletti Massimo, si opponeva avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia, relativo ad ILDD. oltre sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2005, lamentando la illegittimità dell'atto perché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'annullamento dello stesso con vittoria di spese.

Preliminarmente il Presidente, a norma dell'art. 29 del D. Lgs. 546/92 disponeva la riunione dei ricorsi sussistendo i requisiti di connessione soggettiva ed oggettiva, per cui al presente RGR. n.° 289/11 veniva riunito il RGR. n.° 290/11.

Di fatto: trattasi di avviso di accertamento scaturito a seguito di accesso ispettivo da parte del Servizio Ispettivo del Lavoro, unitamente ai Nas di Brescia presso la sede della Fondazione Onlus ricorrente, al fine di verificare l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme in materia di tutele dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale.

Dai verbali, emergeva che la Fondazione ricorrente, si era servita di prestazioni lavorative di 26 soggetti (indicati come volontari) forniti da altra associazione " Il sollievo onlus" in forza di apposita convenzione stipulata fra le parti.

Sostiene la fondazione ricorrente, che l'avviso vada annullato per assoluta carenza di motivazione, carenza del presupposto materiale ed irrilevanza delle risultanze ispettive oltre alla infondatezza nel merito della pretesa formulata.

L'Amministrazione si oppone alle argomentazioni di parte che non possono essere condivise in quanto l'Ufficio, ritenendo di non dovere aggiungere alcunché ai rilievi già eccepiti con precedente PVC dagli ispettori del lavoro, ha condiviso pienamente le conclusioni cui quelli erano addivenuti, che sono state cristallizzate nell'atto di accertamento impugnato.

Nel caso che ci si occupa, emerge chiaramente dal pvc, che gli operatori inviati presso la fondazione ricorrente, non svolgevano un mero servizio di volontariato inteso come attività prestata in forma personale spontanea e gratuita, bensì coprivano parte del fabbisogno del personale della Fondazione, essendo inserite e ricoprendo indispensabili qualifiche per il funzionamento della struttura. Ciò emerge chiaramente da dati di fatto inconfutabili quali i fogli firma che coprivano i turni dell'intera giornata, che a fine mese, venivano inviati all'amministrazione della Onlus "fornitrice del servizio", che prevedeva a rendicontare e quantificare le ore prestate, unitamente all'importo che la fondazione ricorrente, doveva successivamente elargirle.

Alla luce delle considerazioni fatte e alla documentazione prodotta, questa Commissione ritiene avere sufficienti elementi, per condividere la tesi dell'Ufficio; ne consegue, al caso in esame, applicabile l'art. 21 comma 4 del D.lgs.276/103 con l'effetto che gli operatori somministrati dall'associazione " Il sollievo onlus" alla fondazione ricorrente devono essere considerati a tutti gli effetti lavoratori alle dipendenze di quest'ultima.

Non condivisibile, è invece il comportamento dell'Ufficio quando ha notificato alla ricorrente separato atto di contestazione n°. T9H000100601 con cui irrogava, a carico della ricorrente, la sanzione di cui all'art.13 del D. Lgs. 471/97 per un importo a titolo di sanzione pari ad € 1.683,04; l'Agenzia ha già applicato in sede di accertamento principale

la sanzione ex art.14 del D. Lgs. 471/97 per cui non vi può essere spazio per l'applicazione anche di quella ex art. 13.

Manca infatti, a parere di questa Commissione, il benché minimo presupposto logico per l'erogazione di detta sanzione al soggetto a cui è già stato applicato in sede di accertamento principale il provvedimento di irrogazioni delle sanzioni amministrative relativamente alle violazioni accertate e calcolato la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico.

La Commissione, respinge il ricorso principale in quanto infondato e conferma integralmente l'atto impugnato Omissis; annulla poiché privo di ogni efficacia giuridica, l'atto di contestazione n°. Omissis.

Pare equo, nel caso in esame, compensare le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti annulla la sanzione di € 1.683,04 di cui all'atto di contestazione n°. Omissis. Conferma nel resto. Compensa le spese.